

COMUNE DI RIONERO in VULTURE

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DISCIPLINA GENERALE DEI PUBBLICI ESERCIZI (Legge 25.08.91, n.287)

Approvata con deliberazione di C.C. n°54 del 14.12.2006

Modificata con deliberazione di C.C. n°12 del 31.3.2009

INDICE

I° SEZIONE

DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Art. 5 lett. a), b) e d) Legge 287/91

Art. 1 Contenuti e disposizioni	pag. 3
Art. 2 Tipologia degli esercizi	pag. 3
Art. 3 Zone territoriali	pag. 3
Art. 4 Numero delle autorizzazioni rilasciabili	pag. 4
Art. 5 Autorizzazioni temporanee	pag. 4
Art. 6 Domanda per le autorizzazioni di cui al precedente art. 5	pag. 4
Art. 7 Rilascio autorizzazioni	pag. 5
Art. 8 Trasferimenti di sede	pag. 5
Art. 9 Ampliamenti di superficie	pag. 6
Art. 10 Subingressi	pag. 6
Art. 11 Subentro e contestuale trasferimento di sede	pag. 7
Art. 12 Attività escluse dalla applicazione del parametro numerico	pag. 7
Art. 13 Norme generali	pag. 8
Art. 14 Provvedimenti comunali di revoca/decadenza	pag. 9
Art. 15 Sanzioni	pag. 9
Art. 16 disposizioni finali	pag. 9

II° SEZIONE

DETERMINAZIONE ORARI

Art. 17 Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi	pag. 10
Art. 18 Chiusura settimanale. Riposo del personale dipendente	pag. 10
Art. 19 Fissazione, comunicazione ed esposizione orario	pag. 11
Art. 20 Deroghe	pag. 11
Art. 21 Funzionamento degli apparecchi da gioco, apparecchi sonori e....	pag. 11
Art. 22 Sanzioni	pag. 11
Art. 23 Disposizioni finali	pag. 11

I° SEZIONE

DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 lett. a), b) e d) - Legge 287/1991

ART. 1 CONTENUTI E DISPOSIZIONI

1. La presente sezione stabilisce le norme transitorie per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.08.1991, n. 287.
2. Le norme di cui al comma 1 rimangono valide fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della L. 25/08/1991, n. 287 e comunque fino a quando non intervenissero disposizioni normative che le rendano inapplicabili.

ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

1. Ai fini dell'applicazione del Parametro numerico relativo al rilascio delle autorizzazioni, gli Esercizi Pubblici soggetti alla presente Disciplina Transitoria, ai sensi dell'art.5 1° comma della Legge n.287/91, sono distinti in:
 - **Tipo A** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
 - **Tipo B** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi grado, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); sono ammesse anche porzioni monouso provenienti da laboratori autorizzati con esclusione della cottura sul posto; nel caso l'esercizio non sia in grado di soddisfare i requisiti igienici per l'utilizzo e il lavaggio di piatti e stoviglie, potranno essere utilizzati solo materiali a perdere. La somministrazione dei prodotti di gastronomia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.

ART. 3 ZONE TERRITORIALI

Il parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni viene applicato all'intero territorio comunale.

Il territorio è ripartito in quattro zone, sulle quali vengono suddivise le autorizzazioni determinate tramite il parametro numerico, e precisamente:

- ZONA 1, comprendente l'intero agglomerato urbano di Rionero in Vulture;
- ZONA 2, comprendente la frazione del comune di Rionero: Monticchio Laghi;
- ZONA 3, comprende la frazione del comune di Rionero : Monticchio Bagni;
- ZONA 4, comprende la frazione del comune di Rionero : Monticchio Sgarroni

Eventuali problemi zionali specifici sono disciplinati attraverso appositi provvedimenti, deroghe e vincoli di localizzazione.

ART. 4 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

1. Nell'arco della vigente disciplina verranno rilasciate, in base alla disponibilità, le autorizzazioni risultanti dal contingente numerico formalizzato con apposito atto del Sindaco, contenente il piano di dimensionamento della rete dei pubblici esercizi del Comune.

ART. 5 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. E' consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di fiere, festività, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Esse sono valide per il periodo corrispondente alla durata dell'evento e sono assoggettate alla medesima disciplina dettata per le attività di cui all'art.3, comma 6, della legge n° 287/91.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1) sono conseguibili dai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, salvo specifiche deroghe normativamente previste

ART. 6 DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 4

1. La domanda per il rilascio delle nuove autorizzazioni tipo A) e B), deve essere compilata esclusivamente, pena il rigetto della domanda, sull'apposito modello allegato " A" alla presente disciplina, da ritirare presso l'ufficio del Commercio sito presso il Comune di Rionero in Vulture, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) certificazione attestante il possesso dei requisiti professionali soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività;
 - b) stralcio planimetrico della zona (scala 1 : 2000) riportante l'ubicazione dell'esercizio con via e numero civico (redatto da un Tecnico abilitato);
 - c) planimetria dei locali (scala 1 : 50 o 1 : 100) con la precisa quotatura grafico-analitica di tutti gli ambienti interessati all'attività, espressa in metri quadrati e con i singoli ambienti evidenziati graficamente secondo la loro specifica destinazione (superficie di somministrazione, deposito, laboratorio, w.c..etc.) (redatta da Tecnico abilitato);
 - d) certificato di agibilità/abitabilità dei locali e di destinazione d'uso ad attività commerciale;

- e) autorizzazione sanitaria;
- f) certificato relativo alla disponibilità dei locali;
- g) copia di documento di identità del richiedente.
Per le società o associazioni:
 - a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - b) autocertificazione antimafia di tutte le persone di cui all'art.2 del D.P.R.n.252/98 (tutti i soci per le SNC, i soci accomandatari per le SAS, il rappresentante legale e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione per le società di capitali);
 - c) autocertificazione antimafia dell'eventuale delegato;
 - d) copia di documento di identità di tutti i soggetti che compilano l'autocertificazione Antimafia.

2. La domanda, in bollo, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Rionero in Vulture, e presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mano, direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune di Rionero in Vulture, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.

ART. 7 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Le domande prodotte nei modi e nei termini stabiliti all'articolo precedente, verranno esaminate ed evase secondo l'ordine cronologico di presentazione attestato dall'apposizione sulle stesse del timbro comprovante data e orario dell' Ufficio Protocollo ricevente. Le domande di rilascio di autorizzazione potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'ordinanza del Sindaco con la quale verrà adottato il Piano di dimensionamento della rete dei pubblici esercizi del Comune di Rionero.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 25.08.91, n. 287 l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco con l'osservanza dei criteri e parametri di cui ai precedenti articoli e a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini del rilascio della autorizzazione il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con il DM 564/94, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Il titolare, come disposto dall'art. 4 della legge 287/91, deve attivare l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario la stessa verrà revocata.

Se, alla scadenza del predetto termine, all'interno dell'esercizio siano in corso lavori edili può essere concessa una proroga di inizio attività non superiore a 180 giorni, previa richiesta con allegate copia del titolo abilitativo e copia della eventuale denuncia d'inizio attività.

Le domande sono archiviate allorché sono decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni, termine non suscettibile di proroga, per la presentazione di documenti o elementi integrativi e di giudizio espressamente richiesti dall'ufficio precedente ai fini dell'eventuale successivo rilascio dell'autorizzazione.

La domanda presentata che risulti priva degli elementi che impediscono all'ufficio precedente l'istruttoria della domanda per mancanza o indeterminatezza dei requisiti soggettivi / oggettivi, e che tale permanga anche trascorso il termine di cui al precedente comma 4 sarà archiviata con la dicitura "DOMANDA IMPROCEDIBILE". Di detta archiviazione sarà data comunicazione al proponente con raccomandata a. r. .

6. Ai sensi del medesimo art. 4 il titolare di un esercizio può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 12 mesi previa comunicazione da inviarsi all'Ufficio Commercio del Comune.

In caso di adeguamenti o ristrutturazioni del locale che comportano tempi più lunghi, può essere autorizzata una sospensione superiore a quella stabilita. In quest'ultimo caso il titolare deve presentare una richiesta all'Ufficio Commercio del Comune completa della documentazione prevista al precedente comma 3.

In presenza di eventi imprevedibili che impediscono l'attivazione dell'esercizio entro il termine prescritto, può essere concessa ulteriore proroga, in seguito a richiesta dell'interessato dalla quale risulta che le cause del ritardo non sono imputabili alla volontà del titolare e comunque previa valutazione da parte dell'Amministrazione.

8. Le nuove autorizzazioni commerciali non potranno essere rilasciate se nella zona richiesta non vi è disponibilità numerica. Soltanto nel caso si dovessero determinare, nella stessa zona, delle disponibilità a seguito della cessazione di esercizi, annullamento, revoca e decadenza di autorizzazioni si può far luogo a concessioni di nuove autorizzazioni, nel rispetto dei limiti fissati dal piano di dimensionamento della rete dei pubblici esercizi del comune vigente.

ART. 8 TRASFERIMENTI DI SEDE

1. Il trasferimento di sede dell'esercizio, nella stessa zona, avviene tramite dichiarazione d'inizio attività e può essere effettuato decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. I locali devono avere tutti i requisiti richiesti per le nuove autorizzazioni.

2. Il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra del territorio comunale, come previsto al precedente art. 3, è ammesso solo nei casi di forza maggiore. Ove fosse ammesso dovrà avvenire tramite una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti per le nuove aperture oltre che rispettato il contingente numerico relativo alla nuova zona.

3. Se all'interno del medesimo locale sono presenti distinte autorizzazioni per esercizi di tipo A e di tipo B, gli stessi possono essere trasferiti anche separatamente fra loro nell'osservanza, comunque, delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

ART 9 AMPLIAMENTI DI SUPERFICIE

1. L'ampliamento di superficie di un esercizio esistente è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, e può essere effettuato decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, in applicazione dell'art.19 della legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei casi in cui l'ampliamento di superficie si consegua mediante trasferimento di sede, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

ART. 10 SUBINGRESSI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 25/08/1991, n. 287, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o causa di morte, comporta al subentrante la cessione delle relative autorizzazioni, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di dette attività.
2. Il subingresso comporta la sola variazione del titolare, non dei locali, ed è soggetta a sola comunicazione al Comune nella quale deve essere espressamente dichiarato:
 - Che il subentrante è in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;
 - Che i locali non hanno subito alcuna variazione rispetto a quelli originari;
 - Che il subentrante è in possesso dell'idoneità personale alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. Il subingresso dà luogo solo alla reintestazione dell'autorizzazione amministrativa originaria e dell'autorizzazione sanitaria relativa, e non all'emissione di una nuova autorizzazione, che conserva, pertanto, i termini di scadenza originari e gli originari obblighi di rinnovo.
4. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali in cui subentra. Qualora l'attività fosse sospesa, il subentrante dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza.
5. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
6. La comunicazione di reintestazione, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, deve essere presentata, pena la decadenza, entro 1 anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto della cessione o di affidamento in gestione della attività.

7. L'autorizzazione è reintestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purchè abbiano nominato con la maggioranza indicata all'art. 1105 del Codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società. L'erede, il rappresentante degli eredi o legale rappresentante della società devono possedere i requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
8. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, non può esercitare l'attività prima di aver ottenuto il suddetto requisito e comunicato il subentro.
9. Qualora in sede di subentro, si verifichi anche una variazione dei locali dell'esercizio, dovrà essere richiesta la reintestazione producendo la documentazione necessaria per autorizzare la parte variata.
10. Il titolare di autorizzazione che intende cessare l'attività, senza dar luogo a trasferimenti ad altri o in altra sede è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al comune.

ART. 11 SUBENTRO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DI SEDE

1. In caso di comunicazione di subingresso e contestuale richiesta di autorizzazione per trasferimento di sede dell'esercizio in altri locali dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
2. qualora l'esercizio sia in attività, il subentrante può proseguirla, previa comunicazione del subentro entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione della attività senza attendere la reintestazione della autorizzazione, purchè sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa. Una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, l'intestatario dovrà attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza, e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione deve comunque ritenersi decaduta d'ufficio.
3. Qualora l'attività dell'esercizio, oggetto del subingresso, sia sospeso, il subentrante può:
 - a) attivare l'esercizio nella sede originaria, entro la data di scadenza della sospensione e, una volta rilasciata l'autorizzazione per la nuova sede, attivarla entro 180 giorni dalla data del rilascio, pena la decadenza, e contestualmente cessare l'attività nella sede originaria, la cui autorizzazione deve comunque ritenersi decaduta d'ufficio;
 - b) non attivare l'esercizio nella sede originaria ma attivarla nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione, purchè in possesso di autorizzazione e comunque entro 180 giorni dalla data di rilascio di quest'ultima. Qualora tale periodo sia insufficiente, potrà richiedere la concessione di un ulteriore periodo di sospensione con congrua

motivazione. Scaduto tale termine senza l'attivazione dell'esercizio, l'autorizzazione decade.

ART. 12 ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL PARAMETRO NUMERICO.

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 25.08.91, n. 287 sono rilasciabili, in quanto escluse dall'applicazione dei parametri numerici di cui al precedente art. 4, le autorizzazioni per:
 - a) somministrazioni effettuate a domicilio dei clienti nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;
 - b) somministrazioni che vengono effettuate negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande e nei complessi ricettivi a carattere complementare e negli allestimenti concernenti il turismo sociale, purché le somministrazioni avvengano limitatamente alle persone alloggiate;
 - c) somministrazioni effettuate all'interno di esercizi posti in aree di servizio delle autostrade, stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e interportuali;
 - d) somministrazioni effettuate negli esercizi di cui all'art. 5-1° comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287 alle seguenti condizioni:
 - l'attività imprenditoriale di trattenimento e di svago sia nettamente prevalente a quella di somministrazione. Il principio della prevalenza è determinato dal rapporto fra superficie destinata alla attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale ;
 - e) i locali in cui si effettua la somministrazione non abbiano accesso diretto ed autonomo rispetto ai locali o spazi in cui si effettua l'attività di tratti operativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
 - f) somministrazioni effettuate in via diretta a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) somministrazioni effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose e in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - h) le autorizzazioni temporanee di cui al precedente art.5)
2. Tra le attività di somministrazione effettuate negli esercizi di cui all'art.5 1° comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287 sono incluse quelle che hanno

ad oggetto l'uso del computer per navigare in Internet denominate "internet-point" alle condizioni di cui al precedente comma 1 lett. d).

3. Salvo specifiche deroghe normative previste, le attività di cui al precedente comma 1 devono rispettare i requisiti previsti al precedente art. 9 nonché ogni altra prescrizione che può essere impartita dall'Autorità Sanitaria Locale.

ART. 13 NORME GENERALI

1. L' autorizzazione dovrà essere rilasciata, purchè in presenza dei requisiti prescritti, entro 60 giorni dalla istanza.
2. I termini sono interrotti qualora la domanda sia incompleta o vi sia necessità di parere esterno all'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni, gli esercizi di somministrazione non sottoposti a limiti numerici, sono soggetti a dichiarazione di inizio attività. L'attività può essere esercitata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. I locali devono rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e devono essere muniti,ove prescritto,dell'autorizzazione ex Art.68 del T.U.L.P.S. .
4. Il comune prenderà atto della comunicazione di inizio attività con comunicazione scritta entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme alla denuncia trasmessa. La comunicazione di presa d'atto ha tutti gli effetti del provvedimento autorizzatorio.
5. I provvedimenti autorizzatori, comunque emessi, sono validi solo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio. Qualora non siano intervenute variazioni nei locali dell'esercizio di somministrazione o in caso di ampliamenti della superficie di somministrazione, già comunicati al comune o dallo stesso autorizzati, il provvedimento autorizzatorio è da intendersi rinnovato e valido a tutti gli effetti per il quinquennio successivo, a condizione che l'esercente trasmetta dichiarazione di prosecuzione attività indicando le eventuali modificazioni intervenute.
6. La mancata comunicazione, che deve essere conservata ed esposta insieme alla autorizzazione originaria, è sanzionata ai termini dell'art. 10 della legge 287/1991
7. La sospensione di attività di un esercizio autorizzato deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo inizio. In mancanza di comunicazione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 16 del presente regolamento

ART. 14 PROVVEDIMENTI COMUNALI DI REVOCA

1. L' autorizzazione viene revocata:

- ❖ Qualora il titolare della autorizzazione medesima, salvo proroga, in caso di comprovata necessità non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio;
- ❖ qualora l'attività resti sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga, in caso di comprovata necessità,
- ❖ qualora il titolare della autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
- * qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni del D.M. 546/92
e successive modificazioni;
- ❖ perdita dei requisiti professionali e / o morali.

2 Qualora, a seguito di controlli effettuati, si verifichi che la autorizzazione è stata rilasciata su presupposti falsi ovvero erronei ed insanabili, oltre alla revoca della autorizzazione si procede alla chiusura dell'esercizio, fatte salve le eventuali conseguenze penali.

ART. 15 SANZIONI

1. Le violazioni alla presente disciplina sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, della legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato nella presente Disciplina, si rimanda ai contenuti dalla L.25/08/1991, n. 287 nonché della normativa statale e regionale di settore vigente.

II° SEZIONE

DETERMINAZIONE ORARI

ART. 17 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. **Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 5, lett. A) e B) della legge n. 287/91, sono stabiliti con provvedimento del Sindaco ai sensi di legge.**
2. Gli esercizi di cui all'art. 5, lett. C) della legge n. 287/91 possono effettuare l'apertura esclusivamente in connessione con gli orari di svolgimento dell'attività

alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest'ultima.

3. Per gli esercizi di cui all'art. 5 lett D) della legge n. 287/91 vale quanto stabilito al comma 1.
4. L'esercente ha facoltà, rispetto agli orari prefissati, di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura sino al limite massimo di 1 ora, a condizione che venga rispettato l'orario minimo stabilito al comma 1, ai sensi dell'art.8 comma 2 della Legge n.287/91.
5. L'esercente può effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive, ai sensi dell'art.8 comma 2 della Legge n. 287/91.
6. Non sono stabilite fasce orarie minime e massime di apertura per gli esercizi di cui all'art.3 comma 6, della Legge n. 287/91.

ART. 18 CHIUSURA SETTIMANALE. RIPOSO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. E' data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura dell'esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell'attività.
2. Nel caso sia attuata tale facoltà, i titolari dei Pubblici Esercizi devono comunque prevedere per il personale dipendente il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive sulla base dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi integrativi, alla stregua delle intese di merito intervenute fra categorie interessate.

ART.19 FISSAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESPOSIZIONE ORARIO

1. E' fatto obbligo ai titolari dei Pubblici Esercizi di comunicare preventivamente all'Ufficio Commercio del Comune l'orario giornaliero adottato e di renderlo noto al pubblico mediante apposito cartello chiaramente visibile dall'esterno, ai sensi dell'art.8 comma 3 della Legge n. 287/91.
2. La comunicazione predisposta dall'esercente deve contenere:
 - a) orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - b) l'eventuale giornata di chiusura settimanale.
3. Il cartello da esporre al pubblico deve essere conforme al contenuto della comunicazione inviata al Comune di cui al precedente comma 2.
4. E' fatto obbligo agli esercenti, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare l'orario prescelto, comunicato ed esposto al pubblico,

fatto salvo l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 8 comma 2 della legge n. 287/91 richiamato al precedente art. 17 comma 4.

ART. 20 DEROGHE

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 17 comma 4, il Sindaco può autorizzare il prolungamento dell'orario, anche durante la notte attenendosi però ad una scrupolosa valutazione degli elementi di pubblico interesse, sulla base di apposita relazione del Servizio di Polizia Locale.

ART. 21 FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO, APPARECCHI SONORI E ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN GENERE

1. Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, nell'osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (L. n. 447/95), nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabili.
2. Le eventuali attività di intrattenimento (musicali ect.), che vengono svolte all'interno dei pubblici esercizi, dovranno essere autorizzate dal competente Ufficio di Polizia Amministrativa.

ART. 22 SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni del presente atto regolamentare sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora si determini uno stato di grave carenza di servizio all'utenza il Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 287/91 stabilisce, anche per singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio, programmi di apertura per turno ai sensi dell'art. 8 comma 5 della predetta legge.
2. Entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tutti i titolari di pubblici esercizi, al fine di aggiornare le loro posizioni, devono inviare all'Ufficio Commercio del Comune la comunicazione prevista all'art. 19 comma 2.

3. Il presente provvedimento sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di orari dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

